

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 7 giugno 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 24 ottobre 2011 il Ricorrente presenta reclamo all'intermediario convenuto (d'ora in poi, l'Intermediario) chiedendo il rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo, relativi alle rate facenti riferimento al periodo compreso tra aprile 2011 e marzo 2014, e non più dovuti per l'intervenuta estinzione del finanziamento stipulato. Il cliente quantificava tali importi in € 749,36 e fissava un termine tassativo di 15 gg. affinché l'Intermediario procedesse con l'accredito del suddetto importo. L'intermediario riscontrava il reclamo in data 20 ottobre 2011, osservando che il conteggio estintivo, rilasciato al cliente in data 16 marzo 2011, *“oltre a prevedere l'abbuono degli interessi (T.A.N), conteneva anche il rimborso degli oneri gestionali per il periodo di ammortamento non goduto”*. Il resistente riferiva inoltre che, pur disconoscendo il diritto del cliente alla restituzione delle quota parte delle commissioni contrattualmente pattuite nella formula *una tantum*, aveva ritenuto di rinunciare a tale importo, per salvaguardare il rapporto con il cliente stesso e la propria immagine commerciale. Diversamente, per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo, riferiva che il cliente avrebbe dovuto *“inoltrare apposita richiesta direttamente alla Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la garanzia”*. Infine, allegava alla risposta un assegno circolare N.T. per un importo pari a € 272,00 a titolo di rimborso di due quote di rata fatte pervenire da parte del debitore ceduto successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il 19 dicembre 2011 il Ricorrente presenta ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver ribadito l'avvenuta estinzione anticipata, in data 31 marzo 2011, del contratto di finanziamento contro cessione del quinto concluso con l'Intermediario, il Ricorrente quantifica il rimborso a lui spettante, in proporzione alle rate estinte, nella misura pari al 60% delle commissioni riconosciute all'Istituto finanziatore (€ 122,03), delle commissioni riconosciute all'Intermediario (€ 239,90), delle commissioni



accordate all'Agente in attività finanziaria o mediatore creditizio (€ 408,00) e, infine, dei costi assicurativi (€ 301,02), *“al netto del rimborso degli oneri gestionali già stornati dal conteggio di estinzione”*. Ciò premesso, chiede che il Collegio disponga la restituzione di tali somme, per un importo totale di € 749,35.

In data 23 gennaio 2012 pervengono le controdeduzioni fatte tenere dall'Intermediario con le quali lo stesso afferma di aver eseguito il conteggio estintivo nel rispetto della normativa in materia di estinzione anticipata contenuta negli artt. 125 TUB e 3 DM 8 luglio 1992 procedendo, in particolare, a quantificare l'importo utilizzando la formula matematica di cui al co. 2 del suddetto art. 3 DM 8 luglio 1992, non ritenendo che tale calcolo *“possa essere eseguito diversamente”* giacché tale formula matematica *“attuа compiutamente il principio generale di cui all'art. 125 TUB”*. L'intermediario riferisce poi di aver valorizzato, nell'elaborazione del conteggio estintivo, i criteri di calcolo indicati dal Comunicato di Banca d'Italia del 10 novembre 2009, predisponendo *“un ulteriore, sebbene non dovuto, ‘rimborso oneri gestionali’ pari a € 158, 40”*. Infine, evidenzia come il conteggio delle somme richieste dal Ricorrente comprenda anche parte delle commissioni agente/mediatore *“che non sono affatto rimborsabili in caso di anticipata estinzione, come confermato da numerose pronunce di Codesto Organismo”*. Così come pure deve concludersi per i costi assicurativi in quanto, pur preso atto delle recenti pronunce dell'ABF che ne hanno disposto il rimborso in forza della Convenzione ABI / ANIA, *“si puntualizza sin d'ora che [l'intermediario] non aderisce all'ABI pertanto non può ritenersi applicabile allo stesso l'accordo sopra richiamato”*. Sottolinea, inoltre, che nel caso *de quo* non risulti applicabile nemmeno il Regolamento ISVAP n. 35/2010 del 26 maggio 2010 e che, pertanto, *“il ricorrente non ha diritto alla restituzione della quota parte dei premi assicurativi rischio vita e impiego riferiti ad un contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore del Regolamento”*.

Per le suesposte ragioni, affermata *“l'evidente infondatezza delle contestazioni avanzate dal ricorrente”*, l'intermediario chiede che il Collegio disponga il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 7 giugno 2012.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta, da parte del Ricorrente, di rimborso delle commissioni, spese ed oneri corrisposti all'Intermediario all'atto della stipula del contratto di finanziamento contro cessione del quinto e non più dovuti a seguito dell'intervenuta estinzione.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 125, comma 2, TUB *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*. Inoltre, pur se non vigente alla data di conclusione del contratto, per procedere alla determinazione della *“equa riduzione”* di cui alla predetta norma, l'interprete può essere guidato dalla previsione di cui all'art. 125-sexies del TUB, introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

Nel medesimo senso si pone la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del



finanziamento *“l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*.

Per quanto attiene, invece, al rimborso dei premi assicurativi, giova ricordare che l’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, in cui si dispongono le *‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’*, prevede espressamente che *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*. Con specifico riferimento a tale accordo, il Collegio ritiene irrilevante l’eccezione sollevata dall’Intermediario secondo la quale le linee guida in esso contenute non troverebbero applicazione al caso *de quo* in quanto l’Intermediario stesso non aderisce all’ABI. Come già affermato in precedenti decisioni, infatti, esse trovano generale applicazione poiché espressione di principi vigenti.

Le medesime conclusioni valgono per il Regolamento ISVAP n. 35/2010, a parere dell’Intermediario inapplicabile *ratione temporis* alla vicenda in questione, secondo il cui art. 49 *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”*.

Si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza ed, in particolare, la già citata Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, per la quale *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote*



di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione". Nello stesso senso si è posta, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011.

Dal quadro normativo di riferimento appena tracciato discende, dunque, l'invalidità delle clausole contenute nel contratto *de quo* che stabiliscono la non rimborsabilità *tout court* dei costi, spese ed oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento e che non prevedono un'individuazione ed una trattazione delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione per iscritto di dette clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Dall'esame della documentazione versata in atti, infatti, emerge che la descrizione delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento è tutt'altro che sufficientemente chiara e dettagliata e non consente un'individuazione delle spese e degli oneri maturati e di quelli non maturati al momento dell'estinzione anticipata.

Orbene, tutto quanto sopra premesso, questo Collegio ricorda di aver già ripetutamente avuto modo di pronunciarsi, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, in tema di diritto del cliente al rimborso degli oneri e costi anticipati per la quota parte non maturata. Per quanto di rilievo ai fini della decisione del presente ricorso, secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni d'intermediazione ed i premi assicurativi. Inoltre, ritiene che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare che viene equitativamente stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Per questi motivi, il Collegio ritiene che la domanda del Ricorrente volta ad ottenere la restituzione dei costi di gestione non maturati e del premio assicurativo non goduto, così come dallo stesso quantificati, sia fondata e debba essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 749,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO